



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ricorso ex art. 28 della L. n° 300/1970 promosso dal sig. Imperio Michele, in qualità di segretario territoriale della FIT-CISL. Resistenza. Affidamento incarico.

L'anno millenovecentonovantasei, il giorno 27 (ventisette) del mese di Maggio in TARANTO e nella sede dell'Azienda il Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AMAT ha assunto la seguente deliberazione :

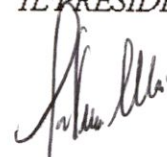
- atteso che in data 27 odierna é stato notificato in Azienda un ricorso ex art. 28 della L. n° 300/1970 promosso dal sig. Imperio Michele, in qualità di segretario comprensoriale della FIT-CISL, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Casulli, inteso ad ottenere la condanna dell'Azienda per comportamento antisindacale, consistito nel porre in aspettativa ai sensi dell'art.24 del Regolamento il dipendente Maticchiera Vito Michele;
- ritenuta la necessità di costituirsi in giudizio, poiché vi sono validi e fondati motivi di opposizione;
- atteso che il Pretore adito ha fissato l'udienza di discussione per il giorno 13 giugno p.v., per cui vi è urgenza di provvedere;
- ritenuto, pertanto, di poter affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia, capo ripartizione affari legali dell'Azienda;
- visto il bilancio preventivo 1996;
- visto l'art. 29 - comma g) - del D.P.R. n° 902/1986;
- visto lo Statuto Aziendale;
- con il parere favorevole del direttore generale;

DELIBERA

- di resistere al ricorso ex art. 28 della L. n° 300/1970 di cui all'oggetto promosso dalla FIT-CISL;

- di affidare mandato difensivo all'Avv. Olimpia Cimaglia;
- di porre la presuntiva spesa di £ 100.000, a titolo di fondo spese legali e salvo conguaglio, a favore dell'Avv. Olimpia Cimaglia, a carico del bilancio di previsione 1996 alla voce di conto "Consulenze professionali, spese legali e giudiziali" del Mastro "Spese per prestazioni professionali";
- di sottoporre la presente deliberazione a ratifica alla prima riunione utile del Consiglio d'Amministrazione.

IL PRESIDENTE

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized name, possibly "G. M. M.", written below the printed title "IL PRESIDENTE".

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del

Resa esecutiva il
27 MAG. 1996

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
IL DIRETTORE
A. M. S.
(Semeraro Raffaele)





Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733

Taranto, li 29/maggio/1996

Prot. n° : Dir/.....^{929/96}.....

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Palazzo Latagliata

TARANTO

Compiegata alla presente trasmettiamo, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 23 e 27 maggio 1996, contrassegnate con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

9125/96

27 MAG. 1996

6168 di Prot.

Avv. DOMENICO CASULLI
Via Pitagora, 142 - Tel. e Fax 4527674
74100 TARANTO

- O.d.G. EdA

- Legale

Pretura di Taranto - Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 28 L. 300/1970

Inc. v. ...
Taranto, li ...

15532

21 MAG 1996
UFFICIALE GIUDIZIARIO

La FIT CISL, settore autoferrotranvieri, in persona del segretario territoriale provinciale Michele Imperio, rappresentato e difeso dall' avv. Domenico Casulli, presso il cui studio in Taranto, via Pitagora 142, è elettivamente domiciliato, giusta mandato a margine del presente atto, espone quanto segue:

- 1) la FIT CISL settore autoferrotranvieri è il sindacato confederale maggioritario nell'A.M.A.T. di Taranto.
- 2) Matacchiera Vito Michele, dipendente dell'A.M.A.T., è segretario regionale della FIT CISL e ricopre nella stessa organizzazione anche le cariche di componente della segreteria a livello provinciale, componente del collegio dei sindaci a livello nazionale, presidente della commissione finanziaria a livello nazionale.
- 3) L'espletamento dell'attività connessa a tali cariche viene da tempo sistematicamente osteggiato dall'A.M.A.T., che, dopo aver messo in discussione con un complesso contenzioso anche giudiziario modalità e misure di fruizione dei permessi sindacali, prende a pretesto gli stessi permessi per adottare contro il Matacchiera gravi provvedimenti di ordine disciplinare.
- 4) Il 21/3/1995 contestò al Matacchiera ed a Bramo Francesco, altro dipendente, (segretario comprensionale della FILT CGIL) "lo scarso, per non dire nullo, rendimento", ai sensi dell'art. 27 lett. d, all. A al R.D. n. 148/1931, che sarebbe derivato dalla fruizione dei permessi sindacali; gli ordinò, di conseguenza, l'immediata ripresa del servizio, dichiarando addirittura di ritenere non concessi i permessi eventualmente già richiesti e affermando che per il futuro li avrebbe concessi solo subordinatamente alle esigenze aziendali. Il provvedimento fu impugnato con ricorso ex art. 28 L.300/1970 davanti al Giudice del Lavoro che, con decreto in data 18/7/1995, dichiarò antisindacale il

Avv. Domenico CASULLI
La incarico di rappresentarmi e difendermi nel giudizio di cui al presente atto ed in ogni conseguenza di esecuzione e di eventuale appello, conferendoLe all'uopo le più ampie facoltà di legge, ivi compresa quella di transigere e quietanzare. Eleggo domicilio presso il Suo studio, Via Pitagora, 142 Taranto.

È firma autografa
Avv. Domenico Casulli

Depositato in Cancelleria

7 MAG 1996

UFFICIALE

comportamento dell'azienda, escludendo, inoltre, qualsiasi limite di compatibilità tra i permessi sindacali ed "esigenze di servizio" unilateralmente individuate. Contro il decreto è stata proposta impugnazione, tuttora pendente.

5) In data 13/4/1995, pendente la procedura ex art. 28 l. 300/1970, "opinò" la destituzione del Matacchiera, perchè "aveva ritenuto di potersi arbitrariamente assentare pur essendogli stati negati per esigenze di servizio i permessi sindacali". La "mancanza" imputata era la stessa oggetto del ricorso ex art. 28, ma per l'AMAT ciò non appariva ostativo. Val la pena sottolineare che la destituzione veniva inflitta nel dispregio più assoluto della procedura prevista dal Regolamento, all. A, l. 148/1931 (le "mancanze" non erano state contestate, l'interessato non aveva potuto giustificarsi, nè presentare eventualmente ulteriori giustificazioni dopo la notifica del provvedimento), con un rinvio al Consiglio di Disciplina assolutamente anomalo. Il Consiglio di Disciplina, al quale il Matacchiera, pur contestando la procedura, aveva presentato le giustificazioni, il 14/9/1995 dichiarò cessata la materia del contendere in considerazione del decreto emesso dal Pretore del Lavoro di Taranto in data 18/7/1995.

6) Fallito il tentativo di far discendere dallo svolgimento del mandato sindacale lo "scarso, per non dire nullo, rendimento" e l'arbitrarietà delle assenze, l'A.M.A.T. non ha desistito comunque dall'intento.

7) Con lettera datata 9/10/1995, prot. AP/955, ha contestato al Matacchiera "le prolungate e continue assenze dal servizio" (sempre per permessi sindacali), assumendo che gli avrebbero impedito di prendere "gradatamente conoscenza delle nuove tecnologie e sistemi di lavoro introdotti nell'Ufficio Programmazione dell'Area Movimento", cui è addetto.

8) Con lettera del 16/2/1996, prot. AP/204, gli ha contestato di non essere risultato presente (perchè in permesso sindacale) nei giorni in cui aveva avuto luogo "l'addestramento specifico all'utilizzo del software per l'Ufficio Programmazione e Turni".

9) In data 29/2/1996, il Maticchiera ha replicato di non essere stato informato che in quei giorni c'era stato "l'addestramento specifico"; che se lo avesse saputo "compatibilmente con gli impegni sindacali" vi avrebbe preso parte; che comunque aveva un'ottima conoscenza dell'uso in generale di computer e si sarebbe liberato di alcuni impegni sindacali per farsi spiegare dal capo ufficio le nuove procedure introdotte.

10) Infine, con lettera del 4/4/1996, prot. AP/435, recapitata il 16/4/1996, l'A.M.A.T. premesso quanto esposto ai punti 7, 8, 9, "visto il suo stato di servizio, considerato che di fatto volontariamente non si è messo nelle condizioni di aggiornare la professionalità necessaria per l'espletamento delle mansioni di assistente di 4° livello" e di non essere quindi in grado di fornire all'azienda la prestazione attinente il grado e la qualifica rivestita", ha comunicato al Maticchiera di averlo collocato in aspettativa con decorrenza 9/4/96 "per sopraggiunto impedimento all'esercizio delle funzioni della qualifica rivestita, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento".

Ritenuto e considerato

- che l'esercizio di un diritto - lo svolgimento dell'attività sindacale - non può configurarsi come la scelta di un inadempimento contrattuale (riferito all'aggiornamento professionale);
- che l'incapacità a svolgere le mansioni si dà per assunta;
- che, mentre non si contesta più la fruizione dei permessi richiesti, si riesuma in effetti la pretesa di condizionarla alle "esigenze tecnico aziendali", già esclusa dal decreto pretorile del 18/7/1995;
- che il collocamento in aspettativa d'ufficio (da determinare, tra l'altro, temporalmente) per "sopraggiunto impedimento all'esercizio delle funzioni della qualifica rivestita", di cui al richiamato art. 24 del Regolamento all. A, R.D.148/1931, è l'impedimento provocato da motivi di salute;
- che il provvedimento adottato non è previsto dalla legge nè dal regolamento;

- che evidente è l'obiettivo dell'AMAT di impedire ostacolare condizionare attività e ruolo del sindacato, tentando comunque di colpire esemplarmente chi lo rappresenta;
- che manifesta e grave è, ancora una volta, la violazione dell'art. 28 della l. 300/1970,

chiede

alla S.V. di voler dichiarare la antisindacalità della decisione con cui l'A.M.A.T. ha collocato in aspettativa Matacchiera Vito Michele, ordinando la cessazione della stessa e la rimozione degli effetti, con il pagamento delle retribuzioni dovute a partire dal 9/4/1996.

Il tutto con condanna della convenuta al pagamento delle spese diritti ed onorario del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipante.

Si allegano:

- a) lettera AMAT datata 4/4/1996, prot. AP/435, avente ad oggetto "collocamento in aspettativa";
- b) lettera AMAT datata 9/10/1995, prot. AP/955, avente ad oggetto "aggiornamento";
- c) lettera AMAT datata 16/2/1996, prot. AP/204, avente ad oggetto "aggiornamento";
- d) lettera di risposta di Matacchiera datata 29/2/1996;
- e) copia ricorso ex art. 28 l.300/1970 in data 7/4/1995;
- f) copia decreto del Pretore del 18/7/1995;
- g) copia "opinamento" di destituzione ex art. 53 del Regolamento in data 13/4/1995, prot. AP/453;
- h) copia comunicazione decisione Consiglio di Disciplina datata 3/10/1995, prot. AP/933.
- i) art. 24 Regolamento, all. A, R.D. 148/1931
Taranto, 7/5/1996

Avv. Domenico Casulli

Domenico Casulli

R. F. S. S. A.

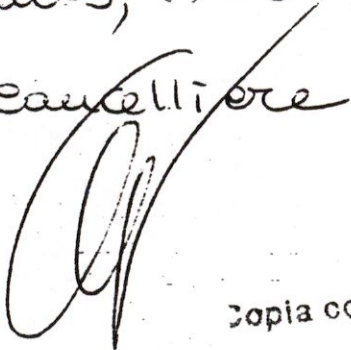
Letto e messo a disposizione;
letto e applicato l'art. 28
L. 300/1970;

TISSA

fu la comparazione delle parti
l'indirizzo del 13.6.96 -
Mancato di movimento per il 13.6.96
e messo ad essere presente
alla parte concernente tutto il
30.5.96 -

Taranto, 17.5.96

Il cancelliere



ICTR
Stamp

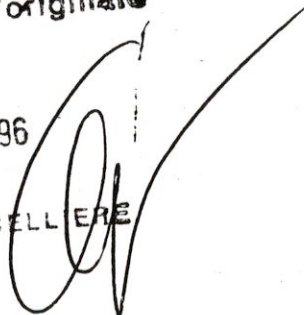


Copia conforme all'originale



21 MAG. 1996

IL CANCELLIERE



CORTE DI APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

Ad istanza di

scritto Ascritto

ho notificato

in p. l. r. p. r.

AMAT

abitante in Taranto

C. Battisti

n. 652

mediante consegna di copia conforme all'original

a mani.

a mani dell'impiegato
addetto alla Segreteria, incaricato alla ricezione atti.

VITO TAMBURRANO
ASSISTENTE UNEP
CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO